

La lettura degli atti e il giudice nel processo telematico

Le condizioni attuali degli uffici, ben note ai giudici che ci lavorano, e la affidabilità ed efficienza di sistemi ed applicativi realizzati sono tali che ad oggi non avere a disposizione una stampa delle memorie telematiche significherebbe accettare di giudicare rischiando di non avere completa cognizione degli atti di parte.

Né può trascurarsi la esiguità della formazione a disposizione di giudici e cancellieri, sospesa in molte regioni di Italia fino a poche settimane or sono.

La richiesta di avere ancora per un certo periodo a disposizione la stampa delle memorie è dunque una scelta a tutela delle parti stesse e della efficacia delle loro difese, della giurisdizione, in definitiva.

Vi sono ancora troppe questioni non concluse all'arrivo della data del 30 giugno, che attualmente condizionano l'utilizzo processuale della memoria soltanto telematica.

ACCESSO ALLE MEMORIE TELEMATICHE

In molti uffici i giudici condividono le stanze dove sono situati i computer - e il collegamento "privato" del giudice soffre ancora di molti intoppi, primo fra tutti la assenza di forme di assistenza da remoto - per cui nei giorni in cui un giudice tiene udienza, l'altro, o gli altri che ne condividono la stanza possono studiare gli atti solo su carta.

Nei casi in cui la smart card per la firma digitale non viene tempestivamente rinnovata o richiesta, o viene smarrita o per altri motivi si smagnetizza, i tempi per il rilascio sono di settimane, nelle quali è impossibile leggere le memorie.

Gli interventi dell'assistenza ai computer, poi, per contratto sono dell'ordine dei giorni lavorativi e si tratta di giorni nei quali al giudice è interdetto l'accesso alla memoria telematica.

Così pure le manutenzioni dei sistemi, con le connesse sospensioni dei servizi, ostacolano l'accesso alle memorie per alcuni giorni al mese.

CORRELAZIONE ARGOMENTI PROCESSUALI E DIMENSIONI SCRITTI DIFENSIVI

Da tempo si pensa di utilizzare l'informatica per meglio correlare gli argomenti delle parti e per consentire al giudice una effettiva direzione della dialettica processuale, in modo ridurre sensibilmente la estensione degli atti, uno dei fattori di lentezza dei processi civili; ma questo è un cammino appena iniziato. La misura delle 20 pagine, prescritta in sede europea, in Italia è spesso sufficiente alle sole premesse di trattazioni prolisse che intendono la libertà delle forme dell'art. 121 cpc come irresponsabilità delle forme: per questi atteggiamenti difensivi non è ancora stato approntato alcun rimedio normativo e nessuno strumento pratico.

Non è necessario citare studiosi di neuroscienze per avvertire quanto differente sia la lettura a video e quella su carta: lo stesso Bill Gates in una intervista del 1999 per Economist, dal titolo "[Beyond Gutenberg](#)", affermava che: "Reading on paper is so much a part of our lives that it is hard to imagine anything could ever replace inky marks on shredded trees". Con ciò magnificava i ritrovati – non solo Microsoft – che avrebbero consentito di superare questo gap, tablet ed e-book, che non sono oggi utilizzabili per le

memorie, come non lo sono – per fattori contingenti - gli schermi a 22 pollici che dovevano consentire una migliore visione degli atti, almeno in ufficio, secondo le previsioni della stessa DGSIA.

Senza un ridimensionamento degli argomenti e degli scritti e senza una evoluzione dei modi di lettura “informatici” diventa difficile rinunciare alla lettura cartacea, senza che ne esca diminuita la comprensione; per lo meno non si possono non considerare i timori di chi, fino ad oggi, leggeva sulla carta e prudentemente preferisce percorrere una strada di doppio binario.

RITARDO NELLE FORNITURE DEGLI STRUMENTI

Gli stessi strumenti pensati dal Ministero per il processo civile, cioè computer portatili e schermi di grandi dimensioni, non sono stati distribuiti a tutti i civilisti che ne hanno fatto richiesta. Ne è annunciata una nuova fornitura, che non arriverà prima di fine 2014.

Strumenti di bassissimo costo, ma necessari all’uso dei portatili, quali tastiere USB, o necessari per utilizzare un doppio schermo, quali schede video esterne e sdoppiatori VGA non sono ancora stati acquistati.

Applicativi fondamentali, quali quello per il deposito delle consulenze, sono in distribuzione solo in questi giorni, mentre ancora non sono installati sui computer dei giudici, salvi casi sporadici, strumenti per la verifica delle firme digitali, né vi è stata formazione su questo punto.

VISIBILITA’ NEI GRADI SUCCESSIVI

I file del fascicolo informatico di primo grado non sono facilmente consultabili in appello e non possono essere inviate in Cassazione: unica possibilità per la conoscenza nei gradi successivi è dunque, oggi come oggi, la copia cartacea, senza la quale ciò che si scrive in primo grado potrebbe non essere documentabile nelle fasi successive. In effetti i provvedimenti telematici del giudice vengono abitualmente stampati in Cancelleria in ossequio all’art. 12 c.3 dpr 123/2001 ed analogamente nei gradi successivi occorre una copia cartacea di CTU e scritti di parte. Per le memorie non è chiaro chi debba provvedere, se non il difensore.

In secondo grado i file del fascicolo informatico di primo grado arrivano senza alcun metadato e senza un nome comprensibile, sostituito dalla stringa di hash, comprensibile alle macchine, ma non agli umani.

Le CTU solo telematiche non potranno essere viste dal giudice di secondo grado né, tanto meno, di legittimità; anche se visibili saranno difficilmente rintracciabili se denominate con la stringa di hash.

Occorre che il fascicolo informatico di primo grado sia interamente visualizzabile nei gradi successivi, compreso il riassunto storico di primo grado, con i link agli atti telematici.

Sono, in ogni caso, sporadiche esperienze, limitate a poche Corti e a pochi Tribunali, quelle sull’invio del c.d. fascicolo informatico in appello, esperienze che hanno evidenziato i forti limiti dell’attuale sistema..

MEMORIE, DOCUMENTI, IPERTESTO

Le attuali memorie risentono molto dell’essere la “traduzione” di fogli di carta, non potendo, nell’attuale sistema, sfruttare tutte le tecniche ipertestuali che rendono un testo informatico assai più profondo, per i collegamenti che vi si possono inserire, rispetto al foglio di carta.

Ciò tanto più a proposito dei documenti prodotti, rispetto ai quali nessuna regola hanno i difensori nella formazione dell’indice e per il collegamento con il testo delle memorie; il prezioso strumento del link fra testo e documenti risulta per lo più sconosciuto e in molti casi impraticabile, con gli attuali sistemi.

Con l’informatica si possono scaricare quantità enormi di informazioni nel fascicolo; enormi e perciò non conoscibili senza una guida. Assumono importanza fondamentale gli strumenti per rintracciare la informazione importante, quali la indicizzabilità, il link, e il rozzo, ma a volte efficace, indice prescritto per gli atti cartacei e troppo spesso sottovalutato.

Nulla vieta, tuttavia, al difensore “telematico” di mandare enormi quantità di scansioni non indicizzabili e senza indice, magari in unico documento informatico, che non consentono di orizzontarsi, ledono lo svolgimento corretto del processo e i diritti stessi di difesa della controparte.

Rispetto a tutto ciò il cammino appare da compiere e, ancor prima, da concordare ed appare complicato dal limite dei 30 MB per messaggio connotato alla posta elettronica.

GIUDICI ONORARI

Manca uno strumento per la gestione del giudice onorario “in affiancamento” ed è stata assai carente la formazione dei magistrati onorari; di fatto sono molto pochi quelli oggi in grado di leggere le memorie delle parti su file, per cui è necessario poter fornire loro copie cartacee.

§ § §

C’è poi un fattore storico-culturale: l’Italia sarebbe il primo paese in cui diverrebbe obbligo generalizzato il “filing” degli atti processuali o di alcuni di essi, dato che in altri paesi questo è una facoltà delle parti e non un obbligo (per esempio nelle [Corti Californiane](#)) e mai si è affrontato un passo così importante e radicale. Non va dimenticato che forti critiche e resistenze ha incontrato un analogo sistema in [Spagna](#) e che in talune corti [americane](#), ove si era tentato di inserirlo, è stato poi abolito.

Né si può ignorare che a fronte di una legittima esigenza di unitarietà sul territorio nazionale, le realtà locali italiane sono ancora estremamente differenziate.

Sono poi, in un momento così cruciale, in calo le risorse – in primis umane – dedicate alla informatica giudiziaria, quando andrebbero invece immediatamente incrementate, queste risorse, soprattutto umane. E’ una responsabilità enorme dunque, non solo per il nostro paese, in un momento così delicato, quella di rinunciare ad un periodo di doppio binario: una scelta “laica” e prudente impone di affiancare, ancora per un certo periodo, la carta al file, sia per avere il tempo di completare gli sviluppi attualmente in corso e la formazione, sia per migliorare il sistema in corso d’opera, sia, infine, per prevenire rovinose cadute, per immaturità del paese, di una idea in cui sono riposte molte speranze.

Non a caso dalla assemblea degli osservatori sulla giustizia civile è uscita la indicazione del deposito di copie di cortesia “che deve essere una soluzione estremamente temporanea e di breve periodo al solo fine di consentire la normale metabolizzazione dell’esame di file digitali, processo che deve ovviamente essere supportato da un altrettanto rapido recepimento degli strumenti tecnologici già esistenti (elementi attivi, link di rinvio a sentenze e documentazione di parte del fascicolo telematico)”.

Il DPR 123/2001 prescrive all’art. 12 c.3 la tenuta dei due fascicoli in una prudente ottica di doppio binario. A prescindere dalla questione normativa (i giuristi si dividono oggi sulla sua vigenza, per la impropria tecnica legislativa adottata nelle regole tecniche), sono molteplici i fattori che allo stato rendono necessario affiancare al regime di deposito telematico, unico valido per la tempestività dell’adempimento, la sopravvivenza della copia cartacea, slegata dalla formalità processuale, ma utile e spesso indispensabile alla lettura, dunque conoscenza, delle difese delle parti.

Le difficoltà riferite sono note da tempo, il tavolo tecnico è il luogo in cui ci si deve confrontare su queste, ma giunge troppo tardi, a ridosso della scadenza, dopo un periodo di totale incomunicabilità; il tavolo stesso sarà il luogo ove confrontarsi, senza preconcetti e nella considerazione reciproca, sull’evolversi della situazione e sulla praticabilità delle soluzioni – produzione semplificata da parte dell’avvocato, ufficio

stampe centralizzato o altro ancora che sia - per le copie cartacee utili alla decisione e per la loro gestione, nonché per la verifica stessa di questa effettiva necessità.

Una necessità tuttavia che non può ricadere sul giudice, il cui compito è solo quello di giungere a tempestiva decisione, un compito che verrebbe inevitabilmente appesantito dalla stampa e gestione di migliaia di pagine annue, specie se si continuasse, come oggi, a lasciarlo privo di un suo ufficio, ancorché embrionale, che possa in ciò supportarlo.